



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.6
“INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ”
SETTORE N.7
“INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO”**

Decreto n. del

Repertorio n. del

CONVENZIONE

Interventi di ripristino dei litorali a seguito delle mareggiate che hanno interessato la costa tirrenica calabrese nei giorni 21 e 22 marzo 2018 (province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia) - completamenti (D.G.R. 338/2018)

Intervento:

Località:

Ente Attuatore:

Importo: €

L'anno duemiladiciotto, il giorno .. del mese di, presso la sede della Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, sita in Catanzaro - Cittadella Regionale di Germaneto, (di seguito “Regione”),

T R A

la Regione Calabria, nella persona dell'ing., Dirigente Generale del, (di seguito “Regione”),

E

il Comune di(.....), (di seguito “Ente Attuatore”), nella persona del legale rappresentante pro-tempore (o suo delegato);

ART. 1

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

Oggetto della convenzione è il finanziamento per l'intervento di in favore del Comune di per l'importo pari ad euro ricompreso tra le “Spese per la realizzazione di interventi relativi al ripristino dei litorali a seguito di mareggiate – completamenti (art. 1, comma 495 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Intesa Governo-Regioni del 22 febbraio 2018)”.

La convenzione regola il finanziamento per la realizzazione dell'opera indicata, nonché i rapporti a essa connessi e conseguenti.

Ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della concessione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera la progettazione approvata dall'Ente Attuatore.

ART. 2

(UTILIZZO DELLE RISORSE)

L'Ente Attuatore dell'intervento è tenuto ad utilizzare le somme stanziare relativamente al crono-programma di esigibilità stabilito nella deliberazione n. 338 del 30.07.2018 e conforme a quanto indicato nell'Intesa tra lo Stato e le Regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018.

L'ammissibilità delle spese per l'intervento in oggetto è determinata secondo quanto prescritto dall'art. 4 del presente atto.

Le spese ritenute non ammissibili rimarranno a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3

(COMPETENZE DELL'ENTE ATTUATORE)

L'Ente Attuatore assume la competenza della progettazione e dell'esecuzione dell'opera pubblica oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti per consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 56/2017), ed è, quindi, il solo responsabile relativamente alle procedure di affidamento dell'attività di progettazione, dell'appalto e dell'esecuzione e collaudo dei lavori (che dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e all'osservanza delle norme tecniche ivi contenute), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alle normative in materia di garanzia della concorrenza, di protezione dell'ambiente, alle direttive comunitarie in materia di informazione e pubblicità, alle disposizioni attinenti la sicurezza dei cantieri ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e a quelle contenute nella Legge 55/90 e s.m.i., relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'attuazione degli interventi da parte della Regione, il Responsabile del Procedimento individuato dall'Ente Attuatore degli interventi finanziati dovrà fornire tempestivamente al Settore e secondo le scadenze stabilite, ogni utile informazione relativa alla propria attività.

Anche se anticipate con altro mezzo, le comunicazioni dovranno essere fornite in originale, o copia autenticata secondo le disposizioni di legge, sottoscritte dal Responsabile del Procedimento e dal Rappresentante legale dell'Ente Attuatore.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.6
“INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ”
SETTORE N.7
“INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO”**

In particolare L'Ente Attuatore si impegna:

- a utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione;
- a realizzare l'opera finanziata secondo il cronoprogramma specifico dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni approvate dalla Regione;
- a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione;
- a presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e di fine lavori;
- a tenere in un luogo stabilito, in modo unitario e ordinato, tutta la documentazione relativa all'opera finanziata e garantire la disponibilità della stessa per eventuali controlli – con un preavviso minimo di un giorno – fino a dieci anni dalla data di chiusura degli interventi previsti;
- a consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare i lavori, di funzionari regionali, nazionali, tecnici incaricati per i controlli della realizzazione dell'opera;
- a comunicare tempestivamente al Settore i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità e/o Amministrazioni sull'opera finanziata e ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori;
- a trasmettere alla Regione, tempestivamente e in duplice copia, copia conforme degli atti amministrativi e contabili, rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera;
- ad assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti per legge e a utilizzare presso i cantieri dei lavori i cartelloni informativi, secondo le relative disposizioni normative.

Prima di procedere all'appalto dei lavori, l'Ente Attuatore dovrà comunque assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione. I contratti d'appalto stipulati dall'Ente Attuatore dovranno assicurare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel più breve termine possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato. Nei contratti d'appalto, l'Ente Attuatore sarà obbligato ad inserire severe sanzioni a carico dell'appaltatore in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere e specifiche norme di disciplina della tempistica del lavoro. I termini contrattualmente assegnati per l'esecuzione degli interventi dovranno comunque assicurare che tutte le opere oggetto della presente Convenzione siano ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti.

L'Ente Attuatore è tenuto al rispetto dei seguenti termini:

- assumere gli impegni giuridicamente vincolanti con le imprese appaltatrici entro il 31.12.2018;
- conseguire l'esigibilità di spesa pari almeno al 30% del finanziamento assentito entro il 31.12.2018;
- entro il 30 marzo 2019 la suddetta spesa dovrà risultare regolarmente quietanzata;
- entro il 31 dicembre 2019 tutti i lavori dovranno essere ultimati e collaudati e dovrà essere garantita la funzionalità complessiva delle opere di ripristino dei litorali interessati dalle mareggiate.

La Regione, attraverso le proprie strutture tecniche-amministrative, fornirà all'Ente Attuatore ogni possibile collaborazione finalizzata al tempestivo conseguimento della realizzazione dell'intervento.

ART. 4

(SPESE GENERALI – QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO)

Al fine di assicurare la realizzazione dell'opera oggetto della presente concessione, il finanziamento concesso è pari ad € _____.

Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinata, fino alla data di chiusura della convenzione, rimarrà a carico dell'Ente Attuatore, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.

Nel valutare la congruità della spesa relativa all'intervento, si farà riferimento al prezzo regionale vigente. Per le voci non presenti nel prezzo, si provvederà ad apposita e documentata analisi dei prezzi, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, l'Ente attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite. La quota per imprevisti potrà risultare tra le voci del nuovo quadro economico di spesa a seguito della gara d'appalto.

Il nuovo quadro di spesa così determinato costituirà parte integrante della presente convenzione.

ART. 5

(VARIANTI – ONERI)

Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo, con esclusione di qualsiasi variante, salvo quelle previste dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comunque, nel rispetto del termine ultimo stabilito all'art. 3.

Resta inteso che in tale voce non possono confluire le eventuali economie per I.V.A. non utilizzata per pagamenti necessari alla realizzazione dell'opera né le economie di gara, che rientreranno nella disponibilità della Regione.

Gli imprevisti non possono essere utilizzati per estensione e/o sostanziale variazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Eventuali varianti in corso d'opera, nei termini consentiti dalla legge ed eccedenti il 5% dell'importo di contratto, dovranno essere approvate dall'Ente Attuatore e comunicate alla Regione, per la presa d'atto. I relativi maggiori oneri saranno a esclusivo carico dell'Ente Attuatore. L'esecuzione di eventuali varianti prima della suddetta presa d'atto e/o l'utilizzo di somme eccedenti l'importo approvato, restano a esclusivo rischio dell'Ente Attuatore.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.6
“INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ”
SETTORE N.7
“INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO”**

**ART. 6
(VERIFICHE E CONTROLLI)**

La Regione, ai sensi anche del primo comma dell'art. 23 della Legge Regionale n. 31/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle esecuzioni delle opere e delle relative procedure.

Tali verifiche non esimeranno comunque l'Ente Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.

Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente Attuatore e sono regolate dalla presente Concessione.

**ART. 7
(COLLAUDO – ALTA VIGILANZA)**

Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Il relativo onere economico è a carico delle spese generali del finanziamento. Ultimate le operazioni di collaudo, l'Ente Attuatore, dopo aver approvato i relativi atti, ne trasmette copia conforme alla Regione.

**ART. 8
(RAPPORTI CON I TERZI)**

L'Ente Attuatore agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione dell'opera (lavori, forniture, espropri, danni etc.).

**ART. 9
(ANTICIPAZIONE, ACCONTI E SALDO)**

Allo scopo di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento, l'importo del finanziamento verrà erogato secondo le modalità nel seguito riportate:

- anticipazione pari al 30% del costo definitivo dell'intervento, risultante dal quadro economico approvato in seguito alla gara d'appalto, che sarà corrisposta all'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori;
- le risorse ulteriori, fino ad un massimo del 95% del costo definitivo dell'intervento, saranno erogate in ratei successivi sulla base di stati d'avanzamento, certificati di pagamento e provvedimenti di liquidazione delle spese connesse alla realizzazione dell'opera, nonché dei relativi mandati di pagamento quietanzati evidenziando una spesa sostenuta di almeno l'80% delle somme precedentemente trasferite dalla Regione. L'anticipazione, nella fase di liquidazione dei ratei, sarà rideterminata nel limite del 30% del costo definitivo dell'intervento non ancora rendicontato. Tutti i mandati di pagamento trasmessi e relativi alle spese già sostenute, dovranno essere irrevocabili e quindi quietanzati dagli Istituti di Credito eroganti ed essere accompagnati dalla relativa attestazione di pagamento sottoscritta da questi ultimi;
- il saldo finale, non inferiore al 5% del costo definitivo dell'intervento, sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo finale dei lavori.

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento.

**ART. 10
(DURATA DELLA CONVENZIONE)**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2020.

Tale scadenza potrà essere prorogata dalla Regione su motivata richiesta, che dovrà pervenire entro il citato termine.

**ART. 11
(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO)**

La Regione può revocare il finanziamento concesso nei seguenti casi:

- qualora l'Ente Attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente Concessione, pur se non esplicitamente riportate o richiamate nell'articolo, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione;
- mancato rispetto dei termini stabiliti per le procedure di appalto, esecuzione, ultimazione e collaudo di lavori, salvo richiesta di motivata proroga;
- significativa difformità tra il progetto approvato e ammesso a contributo e quello effettivamente realizzato o in corso di realizzazione;

Della revoca della Concessione la Regione ne darà notizia all'Ente Attuatore mediante notifica del relativo atto.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.6
“INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ”
SETTORE N.7
“INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO”**

ART. 12

(CONCLUSIONE E CHIUSURA DELLA CONVENZIONE)

Ricevuti gli atti di collaudo finale e la documentazione riguardante la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato, con relativa certificazione dell'avvenuta liquidazione delle stesse, nonché la conseguente dichiarazione dell'Ente Attuatore di compiuto espletamento della Convenzione, la Regione procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in rapporto alla presente Convenzione. All'esito favorevole di tale verifica è subordinata l'erogazione della rata di saldo.

Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati all'Ente Attuatore, è facoltà della Regione – scaduto il termine di durata della concessione – dichiararla chiusa provvedendo al recupero delle somme residue non ancora erogate.

ART. 13

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Attuatore e la Regione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'Ente Attuatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà nel termine di 90 giorni dalla notifica.

L'Ente Attuatore non potrà di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il foro competente sarà quello di Catanzaro.

ART. 14

(RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

ART. 15

(REGISTRAZIONE)

Il presente atto viene steso in tre originali, di cui uno viene consegnato al legale rappresentante (o suo delegato) dell'Ente Attuatore, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**PER LA REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE
(_____)**

**PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL' ENTE ATTUATORE**